

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1399

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO RUSSO, VITALI, MARRAS, TARDITI

Modifica all'articolo 494 del codice penale, in materia di travisamento della propria persona

Presentata il 24 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le manifestazioni di ogni genere, sia di carattere culturale, sportivo o politico, da tempo, hanno assunto connotati di violenza e vandalismo gratuiti, con la messa in pericolo della privata e pubblica incolumità nonché con grande dispendio di energie delle Forze dell'ordine.

Il culmine di tali violenze e vandalismi ha certamente raggiunto la massima espressione nella manifestazione tenutasi in occasione del vertice del G8 a Genova (20-21 luglio 2001) fino a determinare la morte di un giovane nonché centinaia di feriti sia tra i manifestanti che tra le Forze dell'ordine, per non parlare dei danni che sono stati arrecati e che hanno quasi distrutto la città.

Analoga analisi è estensibile agli avvenimenti calcistici che settimanalmente fanno registrare vandalismi di ogni genere con estremo sacrificio dei giovani tutori dell'ordine pubblico.

Sono notorie le difficoltà tendenti ad individuare i responsabili di tali atti illeciti per il fatto che questi ultimi agiscono a volto coperto o, comunque, trasfigurati nella persona.

Infatti, i facinorosi, quasi sempre infiltrati tra i manifestanti che esprimono democraticamente le proprie idee e comportamenti, al fine di rendersi non riconoscibili, travisano le proprie sembianze, mettendo in pericolo la propria persona, quella dei pacifisti nonché quelle dei cittadini e delle Forze dell'ordine.

Al fine di porre rimedio a tale anomalo comportamento, di consentire di individuare i responsabili, per la tutela della pubblica e privata incolumità e ridurre il già gravoso compito delle Forze dell'ordine nel tentativo di individuare « a posteriori »

i responsabili facinorosi, sembra opportuna la modifica all'articolo 494 del codice penale, recante norme sulla sostituzione di persona, introducendo un secondo comma che prevede la fattispecie del delitto anche durante le pubbliche manifestazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 494 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chi, in una pubblica manifestazione, al fine di rendersi non riconoscibile, travisa, con qualunque mezzo, la propria persona ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008860